

Eccesso di affetto o eccesso di zelo? Analisi della sentenza del Tribunale della Federginnastica

Dott.ssa Alice Fimiani*

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Omissione richiesta di supporto per la gestione dell'alimentazione – 3. Controllo del peso – 4. Comportamento nel corso degli allenamenti e insorgenza dei disturbi alimentari – 5. Sanzione disciplinare

1. Introduzione

La sentenza del 10 ottobre 2023, n. 14, pronunciata dal Tribunale Federale della Federginnastica, è meritevole di grande attenzione per la delicatezza dei temi trattati e per i soggetti coinvolti. Nella fattispecie, il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi nei confronti di *Omissis «in qualità di Direttrice Tecnica della Nazionale di ginnastica ritmica e [Omissis] quale tecnica della Nazionale di ginnastica ritmica»*¹ per aver omesso «di richiedere supporto alla Federazione per la gestione della alimentazione delle ginnaste»² e per aver adottato «**metodi formativi e di allenamento non conformi ai doveri di correttezza e professionalità, in particolare esercitando in maniera impropria e ossessiva la gestione del peso delle ginnaste, operando un controllo quotidiano e, a fronte di variazioni di peso di modesta entità, ponendo in essere pressioni psicologiche, in particolare commentando con frasi offensive del tipo “guarda che sedere ti ritrovi”, “dimagrisci ancora un po’ e il culo forse passa dentro il cerchio”, “prosciutto alzati da terra”, “sei cicciona con quella faccia da cazzo che ti ritrovi”, “sembri un maialino”, “la pancia cresce”, “come fai a guardarti allo specchio”, “ma cosa hai mangiato guarda cosa ti ritrovi dietro” e simili, alla presenza di tutte le atlete; proseguendo nella predetta condotta anche nel corso degli allenamenti nei confronti delle atlete giudicate fuori forma, provocando così in alcune di queste ultime l’insorgere di disturbi alimentari e psicologici [...]**»³.

Le condotte delle tecniche della Nazionale Italiana di ginnastica ritmica, dunque, riguardavano in particolare le presunte violazioni dell’articolo 2 RGD⁴, la violazione dello stesso in relazione all’articolo 7 del Codice Etico FGI⁵ e dell’articolo 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI⁶ nei confronti delle loro atlete, nel periodo compreso, almeno, tra il 2019 e il 2020.

* Dottoressa in Giurisprudenza, Corsista al Master in Sport Business and Management alla 24ORE Business School (alicefimiani34@gmail.com).

¹ Estratto della Sentenza in oggetto, p. 1.

² *Ibidem*, p. 1.

³ *Ibidem*, p. 1.

⁴ Il Regolamento di Giustizia e Disciplina prevede, all’art. 2 comma 3, che «tutti coloro che sono comunque sottoposti alla osservanza delle norme federali devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità, della rettitudine e devono osservare il Codice di Comportamento Sportivo». Il comma 4, invece, prevede che «sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento, si rendano responsabili delle violazioni dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile».

⁵ L’articolo, rubricato in *regole di comportamento*, prevede che «tutti devono essere a conoscenza delle normative che disciplinano l’espletamento delle proprie funzioni e dei conseguenziali comportamenti. Tutte le attività devono essere svolte con impegno professionale, rigore morale e correttezza gestionale, anche al fine di tutelare l’immagine della Federazione. Tutti nell’ambito delle loro attività devono tenere una condotta ispirata ai principi di lealtà, imparzialità, integrità ed onestà, evitando atti e comportamenti caratterizzati da animosità o conflittualità,

Sebbene la Carta Europea dello Sport definisca lo sport come «*qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli*»⁷, è evidente che, «*accanto a una prospettiva ludica e di tutela della salute, l'attività sportiva può essere caratterizzata anche dall'obiettivo di "ottenere dei risultati"*» e questo può portare a condotte e prassi che sfociano nell'abuso per il solo fine di ottenere dei riscontri agonistici, a discapito, evidentemente, della tutela delle condizioni fisiche ed emotive degli atleti. Invero, «*se non si presta attenzione ai segnali di allarme che vengono lanciati dagli atleti e dalle atlete, inevitabilmente ci si ritrova a dover fronteggiare denunce pubbliche e di massa. I giovani e le famiglie che in passato avevano parlato degli abusi, delle molestie e delle violenze subiti durante la pratica sportiva molto spesso non hanno ricevuto l'attenzione che meritavano. La reazione, di conseguenza, non può che essere quella di una crisi di sistema*»⁸.

Venendo al merito della sentenza in questione, si descriverà di seguito l'argomentazione sviluppata dal Tribunale, che ha portato ad una pronuncia di assoluzione della prima allenatrice e ad una mera ammonizione nei confronti della seconda.

2. «Sull'omissione di richiesta di supporto per la gestione dell'alimentazione»

Il Tribunale della Federazione ha ritenuto *non fondata* l'accusa di mancata richiesta di supporto, da parte di esperti e della Federazione stessa, della gestione del regime alimentare delle ginnaste. Invero, risulta accertato che, a decorrere dal 2019, presso l'Accademia di Desio prestassero la propria attività professionale in favore delle atlete sia un nutrizionista, sia uno psicologo, entrambi voluti dalla Capa allenatrice.

Queste due figure professionali lavoravano a stretto contatto con le atlete solo *una volta al mese* per un periodo di tempo limitato, risultando difficile, dunque, l'emersione di eventuali abusi o malesseri. Tuttavia, lo psicologo fece presente, alla Capa allenatrice, dei problemi che stava attraversando una delle presunte vittime, collocando il suo disagio con l'alimentazione «*nella normalità di queste situazioni perché l'attività agonistica di questo tipo è molto impegnativa*». Appare evidente, dunque, che una situazione di malessere della denunciante fosse già ben presente e nota all'interno dell'Accademia.

Sebbene il Tribunale abbia ritenuto non rilevante il rapporto interpersonale tra i due professionisti e la Capa allenatrice, si ritiene necessario specificare che mentre lo psicologo è un «*fidato amico*» della stessa, il nutrizionista è il figlio del compagno di *Omissis*. Queste due circostanze potrebbero rilevare

mantenendo rapporti improntati a fiducia e collaborazione, ispirati a correttezza, trasparenza e reciproco rispetto. Non si deve abusare del ruolo rivestito all'interno della Federazione, né porre in essere atti contrari ai doveri di ufficio, né omettere o posticipare un atto per interessi personali [...]».

⁶ L'articolo, rubricato come *principio di lealtà*, prevede che «*i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva*».

⁷ Carta Europea dello Sport, adottata dal Consiglio d'Europa a Rodi nel 1974, articolo 2.

⁸ I. Sesana, Gli abusi nel mondo dello sport sono un fenomeno diffuso. Non solo in Italia, In *AltrEconomia*, 14 novembre 2022.

sospette nel momento in cui si debbano prendere delle decisioni professionali volte alla salute dell'atleta. Invero, come più volte messo in evidenza dall'avvocato di parte offesa, appare difficile ritenere che, visto il rapporto, entrambi i professionisti abbiano operato secondo i doveri di diligenza e correttezza, agendo in maniera terza e imparziale al solo fine di valutare la situazione dell'atleta, senza venire influenzati dalla forte figura rappresentata dall'allentatrice.

3. «Sul controllo del peso»

Per quanto concerne il controllo del peso e le modalità con le quali esso veniva attuato, si ritiene necessario riportare le dichiarazioni di una ufficiale di gara, resa il 9 maggio 2023, secondo cui *«la forma fisica, la bellezza o il peso non rilevano direttamente sull'attribuzione del punteggio ma è molto importante che quel gesto tecnico svolto dall'atleta sia conforme alle esigenze del codice. Per fare un esercizio in maniera corretta devi avere qualità fisica non necessariamente correlata al peso. Il peso forma dell'atleta influisce sicuramente sul risultato ma non influisce sulla valutazione che diamo noi giudici. Ripeto che il peso non è mai oggetto di valutazione ma influenza sulla prestazione come, ad esempio, avviene nella danza classica»*. Dunque, parafrasando, si può affermare che il peso non rileva direttamente, ma incide fortemente sulla prestazione finale e sulla conformità delle esigenze del codice che attribuisce i punteggi.

Il controllo del peso, nel mondo dello sport professionistico, è un fattore essenziale e “normale”, perché la forma fisica di un atleta olimpico dev'essere conforme alla tipologia dello sport praticato, ma il confine tra ciò che appare normale e ciò che può invece sfociare in abusi psicologici e *body shaming* è molto labile. Proprio con riferimento a quest'ultimo punto, si ritiene doveroso menzionare le testimonianze di tre compagne di squadra delle denunciante, che possono apparire estremamente offensive e ai limiti del bullismo. Il 7 luglio 2023, una compagna di squadra di parte offesa ha dichiarato che *«la mancata forma fisica di [Omissis] era palese. Preciso che principalmente nel 2019-20 e cioè l'ultimo periodo in cui gareggiò con me, non era in forma in quanto aveva subito un aumento di peso di 8-9 kg rispetto a me e 5-6 kg rispetto alle altre compagne. [...] Questo era un problema per tutta la squadra, in quanto ci sono esercizi che prevedono trascinamenti e sollevamenti e pertanto il fatto che una compagna di squadra pesi 5 kg in più o in meno è rilevante»*. La ginnasta, il 12 maggio ha affermato di aver parlato con la denunciante proprio con riguardo alla sua situazione fisica. *«Le feci notare che era diventata più pesante del solito e meno dinamica, questa maggiore pesantezza mi aveva provocato maggiore sforzo [n.d.r. nel sollevarla di peso] e anche dei lividi sulla schiena»*. Infine, la ginnasta, con riferimento alla denunciante, ha dichiarato, il 18 novembre del 2022, che *«in alcuni esercizi dove dovevo sollevarla, il fatto che lei fosse arrivata a pesare circa dieci kg più di me mi creava difficoltà che hanno determinato l'insorgere di un carico eccessivo sulla mia schiena e pertanto abbiamo deciso di tralasciare l'esecuzione di quel tipo di esercizio che, ovviamente, avrebbe creato un problema alla prima squadra qualora fossimo state chiamate a sostituire chi eseguiva quel movimento»*.

Queste tre testimonianze, dunque, evidenziano un forte disagio e una forte competitività tra le varie compagne di squadra in tema di peso, con il rischio di *ghettizzare* le atlete con una forma fisica diversa. È normale che un atleta faccia attenzione al peso e alla sua forma fisica, ma è necessario precisare che tale

attenzione debba essere affidata a dei veri professionisti in materia, per evitare che dei semplici commenti scatenino l'insorgere di disturbi alimentari.

Il Tribunale federale, una volta chiarita la necessità di monitorare il peso, ha valutato, nello specifico, la procedura messa in atto nei confronti delle atlete. Dunque, (a) le atlete venivano pesate quotidianamente nello spogliatoio della palestra, dopo la colazione e prima dell'inizio degli allenamenti. (b) Le ragazze salivano sulla bilancia indossando *esclusivamente* le mutande. (c) Il peso delle singole atlete veniva annotato su un quaderno. (d) Il controllo del peso veniva solitamente effettuato dall'allenatrice e, (e) in caso di variazioni del peso, la stessa pronunciava commenti che venivano sentiti anche dalle altre ragazze ivi presenti.

Tutte le circostanze appaiono pacifiche, anche se si esclude l'obbligo di salire in mutande. In realtà, salire sulla bilancia con meno indumenti è una delle tecniche più comuni tra gli adolescenti vittime di un Disturbo del Comportamento Alimentare (DCA), perché risulta il modo più efficace per «non creare peso»⁹.

In merito all'ultima circostanza, il Tribunale federale ha ritenuto non colpevole l'allenatrice perché, sebbene abbia commentato le variazioni del peso delle atlete con espressioni quali «*pancia cresce*» o «*bambino cresce*», non sono state ritenute manifestamente offensive. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto non colpevole l'imputato perché «(a) le parole pronunciate non sembrano essere state motivate da alcuna reale intenzione di offendere le atlete, bensì dal tentativo di richiamare la loro attenzione sulle variazioni di peso rilevate; b) la non perfetta padronanza della lingua italiana da parte dell'incolpata; c) l'ambiente confidenziale ed informale che normalmente si respira in uno spogliatoio tra persone che condividono per lunghi periodi le medesime esperienze [...]».

4. «Sul comportamento nel corso degli allenamenti e sull'insorgenza dei disturbi alimentari»

In tema di comportamento tenuto nel corso degli allenamenti, per quanto alto il livello delle competizioni o l'intensità degli allenamenti, il Tribunale federale ha affermato che «*non sono giustificabili comportamenti lesivi della dignità delle atlete o eccessivamente mortificanti, ancorché finalizzati a motivarne l'impegno ed a superare le difficoltà tecniche incontrate*». Tuttavia, dalla documentazione probatoria acquisita e depositata dalla Procura Federale, dalle difese delle parti e dalla Procura della Repubblica, emergono forti contraddizioni circa il comportamento tenuto dalle allenatrici durante gli allenamenti. Invero, se la capitana della Nazionale ha affermato che gli allenamenti non sono mai stati eccessivi a livello verbale, le denunciante e altre ginnaste hanno raccontato di essere state vittime di veri e propri «assalti verbali» da parte dell'imputato.

Il Tribunale, perciò, ha ritenuto colpevole l'allenatore imputato per aver in più occasioni superato i limiti di correttezza e rispetto imposti dalla normativa federale, facendo anche riferimento alla decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU. del 10 febbraio 2016, n.6, ai sensi della quale «*è principio consolidato della giustizia sportiva che lo standard probatorio richiesto non si spinge sino all'assoluta certezza della*

⁹ Verbale d'udienza del 12 maggio 2023.

commissione dell'illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. La sua definizione prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. A tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi una portata generale, sicché deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito”.

Tuttavia, il Tribunale non ha ritenuto colpevoli le allenatrici per l'insorgenza dei Disturbi dei Comportamenti Alimentari (DCA) nelle denunciante perché «*nello sport praticato a livello di eccellenza, l'eventualità che insorgano problemi di gestione del peso e disturbi alimentari è tutt'altro che remota*». Tale circostanza ha trovato conferma nella dichiarazione dello psicologo, secondo cui «*il problema del peso nella ritmica esiste da sempre: ho trovato tante ragazze in lacrime in passato per il problema del peso*» e «*problematiche come può essere quella di Anna sono molto frequenti in ambito sportivo*».

5. «Sulla sanzione disciplinare»

In conclusione, il Tribunale federale, ha ritenuto che le espressioni utilizzate, sebbene offensive, «*non siano state mosse dall'intenzione di arrecare danno, ma al fine di incitare le atlete ed ottenere un maggior impegno negli esercizi*». Tale decisione appare influenzata anche dal messaggio che proprio la denunciante aveva inviato a Omisis il 23 settembre 2019, al fine di ringraziarla per la stagione trascorsa. «*Ti rubo solo qualche minuto per ringraziarti per tutto quest'anno. Per aver creduto in me nel momento in cui ho dubitato e per avermi spronato ogni secondo a dare di più. Ti chiedo scusa per certe mie reazioni, per incomprensioni e per alcuni disguidi. Ma ti assicuro che ogni parola che mi dici io la ascolto attentamente, la assimilo...senza di te e alla sicurezza dei tuoi occhi prima di entrare in pedana non sarei mai riuscita a tornare con le ragazze. Non smetterò mai di imparare dalla tua tenacia e forza, credo di poter dire con fermezza a nome di ognuna di noi che ti stimiamo e ammiriamo tantissimo, per avere tutto questo coraggio, questa voglia e determinazione che ci trasmetti ogni secondo...o si vince o si impara, come dici tu...noi insieme a te, ci crediamo e crederemo sempre...tenevo davvero tanto a dirti tutto ciò e ancora una volta grazie*».

Dunque, il Tribunale federale ha deciso di assolvere la prima allenatrice e di comminare la sanzione dell'ammonizione alla seconda allenatrice imputate nel processo in commento. Semplificando, un semplice rimprovero.

Come affermato dal Procuratore Federale nella sua arringa finale, «*non c'è prova di un comportamento vessatorio nei confronti delle ginnaste*»¹⁰ e anzi se una colpa si può imputare all'imputata è quella di «*eccesso di affetto nei confronti di Omisis*». Parole che hanno sconvolto non solo le vittime dirette, ma anche le centinaia di altre vittime del movimento #MeToo della Federginnastica e il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi che, a margine della pronuncia, ha mostrato parecchie perplessità su alcuni passaggi del dispositivo «*nel quale si giustifica quanto accaduto e denunciato, per quanto ritenuto non provato,*

¹⁰ Redazione ANSA, «*La sola colpa il troppo affetto, Maccarani ammonita*, In Ansa.it, 29 settembre 2023.

Osservatorio Violenza sulle Donne

*collegando eventuali abusi con il troppo amore nei confronti delle ragazze. **Non c'è amore che possa spiegare e giustificare un abuso, anche verbale, nella vita come nello sport***¹¹.

¹¹ Redazione ANSA, *Abodi, perplesso su alcuni passaggi sentenza Maccarani*, In Ansa.it, 29 settembre 2023.